



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.39 DEL 19 AGOSTO**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione della procedura utile per l'accesso alle visite a pazienti ricoverati in ambito ospedaliero, pubblico e privato.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021;

VISTI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.07.2020 n.77;

- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
- il D.L. 13 marzo 2021 n.30, convertito con modificazioni dalla L. 06.05.2021 n. 61;
- il D.L. 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla L.28.05.2021 n. 76;
- il D.L. 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n.87;
- il D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L.23.07.2021 n. 106;
- il D.L. 23.07.2021 n. 105;
- Il D.L. 06.08.2021 n. 111;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 2021
- del 23 aprile 2021
- del 14-30 maggio 2021
- del 2-4-18-22 giugno 2021
- del 2-29 luglio 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

VISTE le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- prot. 0000705 del 08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto *“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”*. ;
- prot.3787 -DGPRES-DGPRES-del 31/01/2021 recante *“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”*;
- prot. 0004761 del 08/02/2021-DGPRES-DGPRES-P e prot. 0005320 del 11/02/2021-DGPRES-DGPRES-P ;
- prot.15127 -DGPRES-DGPRES- del 12.04.2021 *“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”*;
- prot. 0022746 del 21/05/2021-DGPRES recante all’oggetto *“Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”*;
- prot. 0027423 del 18/06/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto *“Allerta internazionale: cluster ospedalieri di casi COVID-19 da variante B.1.617.2 (variante Delta) in Finlandia - maggio 2021”*;
- prot. 0028537 del 25/06/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto: *“Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”*;
- prot.n. 0028862-28/06/2021-DGPRES-MDS-Precante all’oggetto: *“Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form”*;
- prot.RA/0287258/21 del 12/07/2021 avente ad oggetto *“Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei”*;
- prot.32884/21 -DGPRES-DGPRES- del 21.07.2021 *“Aggiornamenti indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”*;
- prot.36254/21-DGPRES-DGPRES datata 11.08.2021 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”*;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 35 de 09.06.2021 con la quale sono state approvate nuove modalità di accesso alle visite a pazienti ricoverati in ambito ospedaliero sia pubblico che privato ed ordinata l'applicazione delle stesse;

DATO ATTO che l'art.4, comma 1, lett.b) del D.L. 2307.2021 n.105 ha modificato l'art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie), comma 1, del D.L. n.52/2021 – articolato, quest'ultimo, introdotto dalla legge n. 87 del 17.06.2021, di conversione del prefato decreto - che , nel testo in vigore dal 23.07.2021 recita “ *1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere. La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.*”;

DATO ATTO del Rapporto n. 65 dell'Istituto Superiore di Sanità (recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativamente alla settimana dal 2/8/2021 al 8/8/2021 (aggiornati al 11/8/2021)), che ha classificato l'Abruzzo come regione a valutazione della probabilità media, con classificazione del rischio medio - Rt: 1.24 (CI: 0.98-1.53) [medio 14gg]– , con le seguenti specifiche, comuni a tutte le regioni di pari classificazione :

- *“l'attuale impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e il numero di ricoverati in are medica e terapia intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica.*
- *La circolazione della variante delta è largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale.*
- *Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.*
- *È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale”.*

VISTA la nota prot. N.46/2021 del 12.08.2021, con la quale il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze propone l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere la diffusione del virus all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche e private della regione, alla luce dell'andamento epidemiologico dell'infezione SARS-CoV2 e, in particolare, della variante Delta e Delta plus;

RITENUTO, alla luce della normativa sopravvenuta e dell'evoluzione della situazione epidemiologica regionale, necessario assicurare il regolare funzionamento delle strutture ospedaliere nel rispetto del precetto normativo sopra citato - che integra la procedura di accesso già definita con l'OPGR n. 35/2021 - e con il fine di limitare al massimo la trasmissione virale all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche e private ;

REPUTATO OPPORTUNO, al fine di cui sopra , demandare al Dipartimento Sanità ed al Referente Sanitario Regionale per le Emergenze la tempestiva definizione di Linee guida per la permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso di accompagnatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, cui le Direzioni Sanitarie dovranno attenersi onde garantire il disposto dell'ultimo capoverso dell'art.2 bis comma 1 DL.52/2021;

PRECISATO CHE restano ferme le disposizioni rese con l'O.P.G.R. n. 28 del 05.05.2021;

tanto premesso,

ORDINA

- 1.** le modalità di ingresso di visitatori ed accompagnatori presso le strutture ospedaliere pubbliche e private della regione Abruzzo, già definite con OPGR n. 35/2021, sono integrate dalle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n.52/2021, convertito con modificazioni con L. n. 87 del 17.06.2021 e nell'ambito di compatibilità con quest'ultime;
- 2.** al Dipartimento Sanità ed al Referente Sanitario Regionale per le Emergenze la tempestiva definizione di Linee guida per la permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso di accompagnatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, cui le Direzioni Sanitarie dovranno attenersi onde garantire il disposto dell'ultimo capoverso dell'art.2 bis comma 1 DL.52/2021;
- 3.** restano ferme le disposizioni rese con OPGR n. 28/2021;
- 4.** che le AASSLL e le strutture sanitarie private della regione Abruzzo adottino tempestivamente tutte le misure necessarie ad ottemperare al punto 1, nonché a prevenire possibili trasmissioni di infezione in ambito ospedaliero;
- 5.** le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento;
- 6.** che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
- 7.** Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute
D.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)